



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 34 DEL 03/04/2025

OGGETTO: AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2025: DETERMINAZIONI.

L'anno duemilaventicinque, addì tre, del mese di Aprile, alle ore 17:45, presso la sala della Giunta, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Presidente Dott. PETRUCCI GILBERTO.

All'appello nominale risulta:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	PETRUCCI GILBERTO	SI
VICE SINDACO	CAMPLESE EMIDIO	SI
ASSESSORE	TULLI GIUSEPPINA	SI
ASSESSORE	BALDACCHINI ANTONIO	SI
ASSESSORE	CAMPITELLI NUNZIO	SI
ASSESSORE	CHIARELLA VALENTINA	SI

Presenti n° 6 Assenti n° 0

Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa D'INCECCO MARZIA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. PETRUCCI GILBERTO, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

La presente riunione si tiene in modalità mista, in videoconferenza, con la partecipazione a distanza degli assessori Giuseppina Tulli e Valentina Chiarella

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.61 in data 23/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, e' stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2025/2027;
- -con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62, in data 23/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, e' stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2025/2027;
- con propria deliberazione n. 3 in data 09/01/2025, esecutiva ai sensi di legge, e' stato approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2025/2027 nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e ha dettato nuovi criteri per la redazione del Piano Economico Finanziario, a copertura dei costi d'esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei suddetti costi efficienti;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in data 06/04/2023 che definisce i contenuti del provvedimento di determinazione delle tariffe, nonché le riduzioni tariffarie, esenzioni e agevolazioni da applicare alla TARI e demanda Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall'autorità competente;

Visto il DPCM 21 gennaio 2025, n. 24 pubblicato il 13 marzo 2025 in GU, (in vigore del dal 28/03/2025) con il quale è stato introdotto una nuova forma di agevolazione sulla tassa rifiuti (TARI) per le famiglie in difficoltà economica. Si tratta di una misura che uniforma e automatizza il sistema degli sconti già esistenti a livello comunale, definendo soglie ISEE nazionali per l'accesso;

Considerato lo stesso DPCM del 21 gennaio 2025 all'art. 3 stabilisce che l'agevolazione di cui all'art.1, consiste in una riduzione del 25% della Tari o della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione integrato dei rifiuti per le motivazioni di seguito riportate:

(...) Ritenuto opportuno applicare al riconoscimento del bonus sociale per i rifiuti il medesimo automatismo utilizzato per il riconoscimento degli altri bonus sociali;

Ritenuto necessario introdurre misure di compensazione per la tutela degli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani in condizioni di disagio economico, da coprire tramite una componente perequativa a carico di tutti gli utenti del servizio su scala nazionale;

Ritenuto opportuno introdurre il nuovo sistema di agevolazione tariffaria a decorrere dal 1° gennaio 2025, prevedendo altresì meccanismi periodici di monitoraggio dell'efficacia dell'applicazione delle misure di compensazione di cui al presente decreto;

Preso atto che:

- l'agevolazione è riconosciuta automaticamente, senza la necessità di richiesta da parte dei contribuenti, ma saranno individuati utilizzando il sistema Sgate;
- il finanziamento del bonus non è a carico dei Comuni o dei gestori, ma a carico degli utenti;
- le provviste per l'erogazione del bonus saranno acquisite per il tramite dell'introduzione di una componente perequativa Tari applicata a tutte le utenze domestiche e non;

Considerata che la norma è entrata in vigore il 28 marzo ma non sarà immediatamente operativa in quanto occorrono provvedimenti attuativi da parte ARERA, che entro quattro mesi dall'entrata in vigore del provvedimento dovrà fornire le modalità applicative e quelle di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto al bonus sociale; inoltre, nel nuovo metodo tariffario in corso di definizione, ARERA potrà prevedere l'introduzione di meccanismi di gradualità, per un periodo di dodici mesi, nell'applicazione del bonus in argomento;

Vista la Deliberazione dell'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 1 aprile 2025 133/2025/R/rif recante ad oggetto **AVVIO DI PROCEDIMENTO E DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL RICONOSCIMENTO DEL "BONUS SOCIALE RIFIUTI" AGLI UTENTI DOMESTICI DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI IN CONDIZIONI ECONOMICO SOCIALI DISAGIATE, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 57-BIS DEL DECRETO LEGGE 124/19 E DEL D.P.C.M. 21 GENNAIO 2025 N. 24** che nel dispositivo recita così come di seguito riportato:

Articolo 1

Avvio di procedimento finalizzato all'attuazione di quanto disposto dal d.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24

- 1.1 *Con il presente provvedimento si avvia un procedimento finalizzato all'attuazione di quanto disposto dal d.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24 nell'ambito del quale:*
 - a) *definire le modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli aventi diritto;*
 - b) *avviare le interlocuzioni con il Garante per la Protezione dei Dati Personali e con i soggetti coinvolti al fine di acquisire il parere di cui all'articolo 4 comma 2 del d.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, propedeutico alla pubblicazione della deliberazione recante le modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto al bonus sociale, fornite dall'Istituto nazionale della Previdenza sociale (INPS), tra il Sistema informativo integrato (SII), gestito dalla società Acquirente Unico S.p.A., il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAt), gestito dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), e i gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i comuni, nonché le eventuali ulteriori informazioni utili che devono essere fornite da parte dell'INPS;*
 - c) *definire eventuali meccanismi di gradualità nell'applicazione delle agevolazioni tariffarie;*
 - d) *definire le modalità di monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione delle suddette disposizioni.*
- 1.2 *Con riferimento al procedimento di cui al precedente comma 1.1 è individuato:*
 - a) *il responsabile del procedimento nel direttore della Direzione Consumatori e Utenti dell'Autorità;*
 - b) *il termine per la conclusione delle attività nella data del 31 dicembre 2025.*
- 1.3 *Si conferisce mandato al direttore di cui al precedente comma 1.2 per l'acquisizione di tutte le informazioni e gli elementi di valutazione utili, per la predisposizione di uno o più documenti di consultazione in relazione alle tematiche di cui ai precedenti commi, nonché per lo svolgimento degli approfondimenti, anche con la convocazione di tavoli tecnici e focus group con i soggetti interessati ritenuti necessari in relazione alle esigenze di conduzione e sviluppo del procedimento.*
- 1.4 *Con il presente provvedimento è dato mandato ad ANCI di presentare la proposta tecnico economica per l'integrazione della Convenzione esistente fra l'Autorità e ANCI medesima, e di avviare tempestivamente lo sviluppo delle attività necessarie per consentire lo scambio dei flussi informativi funzionali all'erogazione del bonus sociale rifiuti.*

Articolo 2

Modifiche urgenti ai meccanismi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani

- 2.1 *Al fine di consentire, a decorrere dall'1 gennaio 2025, il riconoscimento degli oneri derivanti dall'erogazione dell'agevolazione tariffaria di cui all'articolo 3, comma 1 del d.P.C.M. 21*

- gennaio 2025, n. 24, si prevedono le misure urgenti indicate ai commi seguenti.
- 2.2 L'Allegato A alla deliberazione 386/2023/R/RIF è modificato come segue:
- a) all'articolo 2, comma 2.1, è aggiunto il seguente comma:
 "2.1 bis A decorrere dall'1 gennaio 2025 è istituita la componente perequativa unitaria $UR_{3,a}$, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva."
 - b) all'articolo 2, dopo il comma 2.3, è aggiunto il seguente comma:
 "2.3 bis La componente $UR_{3,a}$, inizialmente posta pari a 6 euro/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti."
 - c) all'articolo 3, comma 3.1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente lettera: "c) il Conto per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale rifiuti, anche denominato Conto UR_3 , alimentato dalla componente perequativa $UR_{3,a}$;
 - d) all'articolo 6, comma 6.1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente lettera:
 "c) l'importo $IUR_{3,a}^{net}$ relativo alla copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, calcolato come segue:

$$IUR_{3,a}^{net} = UR_{3,a} \times N_{utenze}^a - BS_{RU,a} \quad \text{dove:}$$

BSRU, a è l'ammontare delle agevolazioni riconosciute nell'anno "a" ai beneficiari del bonus sociale rifiuti di cui all'articolo 3, comma 1 del d.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24."

2.3 *Per l'anno 2025, per eventuali esigenze connesse alla copertura delle agevolazioni tariffarie relative al bonus sociale per i rifiuti, si applica quanto già previsto all'articolo 3, comma 3.4 dell'Allegato A alla deliberazione 386/2023/R/rif.*

2.4 *L'Autorità provvede, con successivi provvedimenti, alla differenziazione della UR3, a tra utenze domestiche e utenze non domestiche, valutando ulteriori affinamenti dell'articolazione della medesima componente.*

Articolo 3

Disposizioni finali

3.1 *Per l'anno 2025, i gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti possono agire in deroga al comma 26.2 del TQRIF.*

3.2 *Ai soggetti interessati è riconosciuta la facoltà di presentare, entro l'11 aprile 2025, le loro eventuali osservazioni e proposte motivate sulle previsioni adottate con il presente provvedimento secondo i termini e le modalità di cui all'Appendice A, recante anche l'informativa sul trattamento dei dati personali, che costituisce parte integrale e sostanziale del presente provvedimento.*

3.3 *La presente deliberazione è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro per l'Ambiente e la Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro dell'Economia e delle Finanze, al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro delle Imprese e del Made in Italy, all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS), all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), all'Associazione Nazionale degli Enti di governo d'Ambito per l'Idrico e i Rifiuti (ANEA), alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), ad Acquirente Unico S.p.A., all'Unione delle Province d'Italia (UPI) e all'Associazione delle imprese idriche energetiche e ambientali (UTILITALIA), Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU), Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali (ANUTEL);*

3.4 *Il presente provvedimento, unitamente all'Allegato A alla deliberazione 386/2023/R/rif, come integrato e modificato dalle disposizioni di cui alla presente deliberazione, è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.*

Dato atto che la stessa Autorità ritiene opportuno, a fronte delle nuove disposizioni, per l'anno 2025, lasciare maggiore flessibilità ai gestori nella frequenza di riscossione annuale, con la possibilità per i medesimi gestori di agire in deroga alle disposizioni di cui al comma 26.2 del TQRIF (*analoga previsione è contenuta nell'art.1, comma 688, della L. 147/2013*);

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 31/03/2025 con la quale sono state approvate le tariffe Tari 2025, nonché le scadenze di pagamento Tari 2025, esecutiva;

Visto l'art. 30 comma 4 del Regolamento Tari approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 06/04/2023 che segnatamente dispone: "*Qualora si rendesse necessario effettuare eventuali modifiche alle scadenze del tributo di cui al presente regolamento, queste potranno essere fissate dalla Giunta Comunale*";

Tutto ciò premesso, ricordato che Il principio di coerenza implica una considerazione "complessiva e integrata" del ciclo di programmazione, sia economico che finanziario, e un raccordo stabile e duraturo tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche e dei relativi obiettivi (principio contabile applicato n. 4/1);

Ritenuto, al fine di garantire una corretta gestione dei flussi di cassa, assicurare il flusso finanziario delle somme necessarie al pagamento degli oneri derivanti dalla gestione dei servizi di raccolta e smaltimento rifiuti, stabilendo, nelle more delle procedure attuative dell'Autorità, che per l'anno in corso la Tassa sui Rifiuti dovrà essere versata in 3 rate in ACCONTO e 1 rata in SALDO, con le seguenti scadenze:

- 30/04/2025 - 30/06/2025 - 31/08/2025 **acconto** pari al 60% sulla base delle tariffe 2025 deliberate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 31/03/2025;
- 31/10/2025 **saldo** pari al 40% sulla base delle tariffe 2025 deliberate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 31/03/2025, salvo ulteriori proroghe dovute al recepimento delle modalità attuative regolatorie;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile

finanziario;

Visto l'articolo 48 del Decreto Legislativo n° 267/2000 concernente le competenze della Giunta Municipale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Con votazione favorevole unanime palese,

DELIBERA

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

1)**Di determinare** le seguenti scadenze di pagamento Tari per le rate relative all'anno 2025:

- ✓ ACCONTO 60%: I rata 30 aprile 2025 - II rata 30 giugno 2025 - III rata 31 agosto 2025;
- ✓ SALDO: rata unica 31 ottobre 2025 salvo ulteriori proroghe dovute al recepimento delle modalità attuative regolatorie;

2)**Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D. Lgs. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 147/bis del T.U.E.L. 267/2000 il Responsabile del Servizio **Dott.ssa ANTONELLA CICORIA** in data **03/04/2025** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 147/bis del T.U.E.L. 267/2000 il Responsabile del Servizio **Dott.ssa ANTONELLA CICORIA** in data **03/04/2025** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
Dott. PETRUCCI GILBERTO

Il Segretario Generale
Dr.ssa D'INCECCO MARZIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione :
E' divenuta esecutiva il giorno 03/04/2025,
in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c 4, D.Lgs. 267/2000)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente delibera è stata affissa sul sito web del Comune di Penne all'Albo Pretorio Online il giorno _____ e vi rimarrà quindi giorni consecutivi sino al _____, ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.

La presente delibera contestualmente all'affissione è inviata in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.

.
Il Segretario Generale
Dr.ssa D'INCECCO MARZIA